



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

COPIA

Reg. Delib. N. 46 Data 23-12-2022

## Verbale di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO COMUNALE ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE, ESAME ED APPROVAZIONE.**

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** il giorno **VENTITRE** del mese di **DICEMBRE** alle ore **17:30**, in Sede comunale, premesse le formalità di legge, si è riunita in sessione **ORDINARIA** in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione

Al momento della trattazione del presente ordine del giorno risultano :

Zocca Giuliana	Presente
Ferrarin Giuseppe	Presente
Armando Luchesa	Presente
Bertani Paolo	Presente
Vicentini Federico	Presente
Pachera Stefano	Presente
Adami Alessio	Presente
Cristofaletti Tiziano	Presente
Campagnari Mirco	Presente
Fasoli Mattia	Presente
Gasparini Michele	Assente

presenti n. 10 e assenti n. 1.

Partecipa alla seduta in presenza, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, il Segretario Comunale **SCARPARI EMILIO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Constato legale il numero degli intervenuti il Sindaco **ZOCCA GIULIANA**, assunta la presidenza dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, depositato 24 ore prima a disposizione dei consiglieri comunali.



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

Il Sindaco procede con la illustrazione della proposta in oggetto indicando i presupposti ed il procedimento istruttorio delle proposta de qua.

Interviene il Consigliere Ferrarin che ricorda che nel 2022 si è fatto l'adeguamento ai nuovi scaglioni irpef e quindi che per il 2023 si è deciso di lasciarle invariate le aliquote per non appesantire il carico delle famiglie.

Interviene il Consigliere Adami che prende atto che tutto è inalterato.

Dopo la discussione il Sindaco-Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.

Esprimono voto favorevole i consiglieri comunali: Zocca Giuliana, Ferrarin Giuseppe, Luchesa Armando, Bertani Paolo, Vicentini Federico, Adami Alessio, Cristofaletti Tiziano.

Dichiarano di astenersi i consiglieri comunali: Pachera Stefano, Campagnari Mirco, Fasoli Mattia.

Per la immediata eseguibilità esprimono voto favorevole i consiglieri comunali: Zocca Giuliana, Ferrarin Giuseppe, Luchesa Armando, Bertani Paolo, Vicentini Federico, Adami Alessio, Cristofaletti Tiziano, Pachera Stefano.

Per la immediata eseguibilità Dichiarano di astenersi i consiglieri comunali: Campagnari Mirco Fasoli Mattia.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

VISTA l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

CONSIDERATO che i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche addotte quale motivazione sono idonei a determinare l'emanazione del provvedimento in conformità della proposta stessa, meritevole di approvazione;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.;

RITENUTO, pertanto, di far propria la proposta in argomento;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10

Voti Favorevoli: n. 7

Voti Contrari: n. 0

Astenuti: n. 3

## **DELIBERA**

- 1) DI APPROVARE nel suo testo integrale la proposta di deliberazione che, in originale si allega al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale, facendola propria a tutti gli effetti di legge;

Inoltre

DELIBERA DI CONSIGLIO n.46 del 23-12-2022 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

stante l'urgenza di provvedere agli atti esecutivi, udita la proposta del Sindaco Presidente che pone in votazione l'immediata eseguibilità del presente provvedimento;

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, riportante il seguente risultato:

Consiglieri presenti n. 10

Voti Favorevoli: n. 8

Voti Contrari: n. 0

Astenuti: n. 2

## **PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.49 DEL 14-12-2022**

Ufficio: TRIBUTI

**OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO COMUNALE ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE, ESAME ED APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RITENUTA** la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*";

**RICHIAMATO** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in forza del quale i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- "un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- "un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**VISTO** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- il comma 3 che "*I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti*

DELIBERA DI CONSIGLIO n.46 del 23-12-2022 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2”;

- il comma 3-bis che “Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

**RICHIAMATO** in particolare l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

- il comma 11 che “La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. **Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.** Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

**RILEVATO** dunque, sulla base delle norme sopra richiamate, che il Comune con delibera di natura regolamentare, poteva fino all'anno 2015:

- a) variare l'aliquota dell'addizionale comunale IRPEF sino ad un massimo dell'0,8%, senza più il limite massimo di incremento annuo dello 0,2% previsto dalla precedente normativa;
- b) stabilire aliquote dell'addizionale comunale al reddito delle persone fisiche differenziate unicamente in relazione agli scaglioni di reddito previsti ai fini dell'Irpef, con lo scopo di assicurare la razionalità e il criterio di progressività del sistema costituzionalmente tutelati;
- c) individuare una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, da applicarsi come limite e non come franchigia, per cui il superamento del reddito posto come condizione per l'esenzione determina il pagamento dell'imposta su tutto il reddito complessivo;

**RILEVATO** altresì che:

- le aliquote flessibili dell'addizionale comunale all'IRPEF si intendono applicabili in maniera progressiva in funzione degli scaglioni di reddito sopra indicati, e non piuttosto come aliquota unica individuata in relazione all'ammontare del reddito complessivo IRPEF dichiarato dal contribuente;
- l'esenzione opera come soglia e non come franchigia, per cui i titolari di redditi complessivi ai fini IRPEF superiori al limite stabilito dovranno corrispondere l'addizionale sull'intero e non solamente sulla parte eccedente tale limite;

**RILEVATO**, dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il Comune con delibera di natura regolamentare, può:

- variare in riduzione l'aliquota o le aliquote dell'addizionale comunale IRPEF;
- individuare una più alta soglia di esenzione a favore dei contribuenti;

**VISTA** la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale supplemento ordinario n. 310 del 31 dicembre 2021, che all'art. 1, comma 2, prevede una modifica degli scaglioni IRPEF, a partire dal 1° gennaio 2022, nel seguente modo:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.46 del 23-12-2022 COMUNE DI RIVOLI VERONESE



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

dall'1.1.2022	
scaglioni IRPEF (in euro)	aliquota
fino a 15.000,00	23%
da 15.000,01 a 28.000,00	25%
da 28.000,01 a 50.000,00	35%
oltre 50.000,00	43%

**RILEVATO** che questo Comune con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 27.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, recante "Addizionale comunale alla imposta sul reddito delle persone fisiche. approvazione aliquote e regolamento comunale anno 2022. adeguamento scaglioni di reddito" -ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF che all'art. 2 e all'art. 3 prevedono:

## **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dalla legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1 comma 2, che modifica l'art. 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, **sono stabilite, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:**

Scaglioni di reddito dall'1.1.2022		Aliquota addizionale comunale dall'1.1.2022
1	Fino a € 15.000	<b>0,50</b>
2	Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	<b>0,60</b>
3	Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	<b>0,70</b>
4	Oltre € 50.000	<b>0,80</b>

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

## **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 12.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

**RITENUTO** di confermare la summenzionata misura delle aliquote e soglia di esenzione **anche per l'anno 2023;**

**VISTO** il comma 8 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 23/2011 e s.m.i., che recita:

"A decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006."



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

**VISTO** il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014, che recita:

“Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.”

**VISTO** l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 Dicembre 2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28 Settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

**VISTO** il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che recita:

*“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;*

**VISTO** il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**ACQUISITO** il parere favorevole dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrale e sostanziale;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dal Responsabile di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

## DELIBERA

- 1. DI APPROVARE E CONFERMARE per l'esercizio finanziario 2023**, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, **il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF come di seguito riportato e con le aliquote in esso indicate:**



# COMUNE DI RIVOLI VERONESE

Provincia di Verona

## **“REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF**

### **Art. 1 - Oggetto del regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 nonché l'eventuale soglia di esenzione in funzione di specifici requisiti reddituali.

### **Art. 2 - Aliquota di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF (aliquote flessibili)**

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e dell'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazione dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dalla legge n. 234 del 30/12/2021, art. 1 comma 2, che modifica l'art. 11 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22 dicembre 1986, n. 917, **sono stabilite, le seguenti aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF:**

<b>Scaglioni di reddito dall'1.1.2023</b>		<b>Aliquota addizionale comunale dall'1.1.2023</b>
1	Fino a € 15.000	<b>0,50</b>
2	Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	<b>0,60</b>
3	Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	<b>0,70</b>
4	Oltre € 50.000	<b>0,80</b>

2. Le aliquote di cui al comma 1 si applicano in misura differenziata e progressiva in funzione degli scaglioni previsti.

### **Art. 3 - Esenzioni per particolari categorie di soggetti**

1. L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento, conseguono un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 12.000,00.

2. I soggetti che non rientrano nelle ipotesi di esenzione prevista al comma 1 sono obbligati al pagamento dell'addizionale comunale IRPEF sull'intero reddito complessivo posseduto.

### **Art. 4 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2023”.

- 2. DI STIMARE** in €145.000,00 il gettito dell'IRPEF per l'anno 2023 derivante dall'applicazione delle aliquote sopra determinate;
- 3. DI INVIARE** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997;
- 4. DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito Internet [www.finanze.it](http://www.finanze.it), individuato con decreto Interministeriale del 31 maggio 2002, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;
- 5. DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

Provincia di Verona



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

Provincia di Verona

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE**

**Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE. APPROVAZIONE ALIQUOTE E REGOLAMENTO COMUNALE ANNO 2023. CONFERMA ALIQUOTE, ESAME ED APPROVAZIONE.**

Pareri ex art. 49 D.LGS. 267/2000

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Contabile**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 22-12-2022

Il Responsabile del servizio  
**Zocca Giuliana**

PARERE: **Favorevole** in ordine alla **Regolarità Tecnica**, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

Data: 14-12-2022

Il Responsabile del servizio  
**F.to Furioni Renzo**



**COMUNE DI RIVOLI VERONESE**

Provincia di Verona

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

**IL SINDACO**  
F.to Zocca Giuliana

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SCARPARI EMILIO

=====

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to SCARPARI EMILIO

=====

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale on-line nell'apposita sezione del sito web [www.comune.rivoli.vr.it](http://www.comune.rivoli.vr.it) il giorno 28-01-2023 (pubblicazione n. 27) per la durata di 15 giorni consecutivi.

Rivoli Veronese, li 28-01-2023

**IL FUNZIONARIO INCARICATO**  
F.to Girardi Raffaele

=====

**COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO**

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente è copia conforme all'originale e consta di n. \_\_\_\_\_ fogli debitamente vistati a margine.

Si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Rivoli Veronese, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SCARPARI EMILIO

=====

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Rivoli Veronese, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
SCARPARI EMILIO